



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI FROSINONE
-SEZIONE CIVILE-

In composizione monocratica, in persona del giudice designato,
dott. Luigi Petraccone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1720/2013 RG, avente ad oggetto
azione di risarcimento danni da responsabilità professionale

vertente

TRA

.....),

.....
Parte ATTRICE

E

.....,

Parte CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale telematico in data 12/10/2018 (*All'udienza tenutasi il giorno 12/10/2018, innanzi al giudice designato, dott. Luigi Petraccone, sono comparsi: -per parte attrice, in sostituzione dell'Avv. convenuta, alle ore 10.46, nessuno è comparso. È inoltre presente ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 della legge n. 98/2013, la dott.ssa Il Procuratore di parte attrice chiede di poter precisare le conclusioni, come rassegnate nell'atto di citazione. Il giudice designato dato atto, trattiene la causa in decisione ed assegna alle parti, trattandosi di causa "vetusta", termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc, di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche).*





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Avv. CIMINO GELSOMINA, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: *Accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'Avv. _____, alla luce di quanto riportato, in fatto ed in diritto, nel corpo del presente atto, condannare la convenuta al pagamento della somma non inferiore a € 100.000,00, ovvero a quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal di della domanda al saldo, oltre spese di lite.*

A fondamento della suddetta domanda, **l'attore assumeva di aver subito un danno per effetto della mancata proposizione, ad opera dell'Avv. _____, dell'appello avverso la sentenza n. 1943/2009 pronunciata dal Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro**, nell'ambito del procedimento rubricato al n. RG 207/2008 incardinato dal sig. _____ con l'assistenza del predetto Avv. _____ contro Assicurazioni e Assicurazioni Srl per la quale ultima, l'allora ricorrente, aveva ricoperto il ruolo di sub agente del ramo assicurativo (sentenza con la quale la domanda spiegata dall'allora ricorrente _____, avente ad oggetto il cd TFM, ovvero le indennità previste dagli artt. 28-36 dell'Accordo Nazionale e ammontante a € 93.658,21, veniva rigettata). Appello, che a dire dell'attore, **non veniva proposto, nonostante le fosse stato conferito mandato (in più occasioni confermato) anche in relazione al giudizio di gravame, e le fosse perfino stata rimessa, come dalla stessa richiesto, copia conforme della sentenza, uso appello, e, quindi, in violazione, peraltro, del principio della permanenza dei poteri conferiti con la procura alle liti rilasciata a margine del ricorso ex art. 414 cpc (doc. n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice), fino a revoca o rinuncia, mai intervenuta.**

Si costituiva in giudizio la convenuta, impugnando la domanda e chiedendone il rigetto, atteso che, sulla base degli elementi offerti da parte attrice, l'azione difettava in primo luogo della riconducibilità del pregiudizio lamentato alla condotta del legale; in secondo luogo, perché non viene indicato alcun danno effettivo e, infine, perchè non viene fornito alcun elemento per consentire il cd. giudizio probabilistico, tale cioè da poter





appurare che qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta richiesta, l'attore avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, venivano ammessi dal GOT i mezzi istruttori articolati (*prova per interpello e testimoniale diretta e contraria così come articolata dalle parti*) giusta ordinanza il giorno 11 aprile 2014, depositata in pari data.

Indi, il GOT assumeva dapprima gli interrogatori formali delle parti, senza esito, ed, in seguito, procedeva all'escussione del solo teste I _____ figlia dell'attore.

Trattenuta la causa in decisione, indi, poiché era risultato che avverso la deposizione del citato teste _____, era stata proposta denuncia per falsa testimonianza da parte convenuta, il GOT rimetteva la causa sul ruolo, per acquisire gli opportuni chiarimenti dalle parti, anche in ordine all'esito del giudizio penale, giusta ordinanza in data 25.9.2017 (letti gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, lette le rispettive richieste e note conclusionali; rilevato che la unica testimonianza rilevante ai fini del presente giudizio era quella resa da _____

e che avverso detta deposizione era stata proposta denuncia per falsa testimonianza da parte convenuta e che la stessa era stata oggetto di richiesta di archiviazione, ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti in merito e copia del provvedimento di archiviazione se definito, PQM rimette la causa sul ruolo, fissando all'uopo udienza per il 10.11.2017).

All'udienza del 12.10.2018, acquisiti detti chiarimenti, nochè il richiesto provvedimento (ove si legge che non sono stati raccolti elementi utili ai fini dell'esercizio dell'azione penale anche ai sensi dell'art. 175 disp. att. c.p.p. atteso che non si è riusciti ad accertare chi abbia prelevato per conto dell'attore di causa, _____, il fascicolo di parte relativo al procedimento civile n. 207/08 già pendente presso questo Tribunale Sezione Lavoro. Di conseguenza non è possibile accertare se _____ e _____, i quali nel procedimento civile intentato da _____ contro la denunciante avv. _____ per non aver interposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro nel procedimento 207/08 hanno affermato di non aver prelevato il detto fascicolo di parte, hanno manifestato o meno il falso dinanzi al Giudice) la causa era nuovamente trattenuta in decisione, da questo giudicante, quale nuovo assegnatario del ruolo, con concessione di termini ridotti, ex art. 190 comma 2 cpc, avendo le parti ampiamente illustrato le rispettive posizioni nelle note conclusionali come ritualmente (in precedenza) depositate.





MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre osservare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *questiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" -per effetto di *error in procedendo*- ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Pertanto, non saranno in alcun modo presi in esame i fatti e le questioni non rilevanti ai fini della decisione.

Tanto premesso, va, innanzitutto rilevato come parte attrice, sul quale gravava il relativo onere probatorio in presenza di contestazione dell'avv. _____, che lamentava che alcun mandato gli fosse stato rilasciato in relazione all'appello, non essendole mai stato consegnato il fascicolo di I grado, ritirato dalla figlia del Sig. _____ avrebbe dovuto provare la fonte dell'obbligazione e, dunque, anche la data di conferimento dell'incarico professionale, e quindi che il mandato (anche per l'appello, unitamente alla documentazione all'uopo occorrente) le fosse stato conferito prima della scadenza del termine per proporlo.

In proposito, si osserva che, come noto, il creditore che agisca per l'adempimento (lo stesso vale anche in caso di risoluzione e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo: sia che il creditore agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, il creditore dovrà (solo) provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non





anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento, secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c..

Ebbene, nel caso di specie, parte attrice non ha provato in alcun modo la data di conferimento del (contestato) mandato per l'appello, risultando in atti solamente delle (mere) missive (da parte del Procuratore dell'attore) ed un telegramma: a) tutte successive alla scadenza del termine per proporre appello (la sentenza di I grado è stata pubblicata in data 08 aprile 2010, mentre le missive, come il telegramma, peraltro mai ricevuto dalla convenuta, sono tutte successive al 10 maggio 2011); b) prontamente contestate dalla convenuta (come si evince peraltro anche dalla documentazione prodotta dalla medesima parte attrice, da cui si ricava appunto che la missiva pervenuta alla convenuta è stata subito contestata).

Ed indi non vi è prova alcuna che detto (specifico) mandato fosse stato conferito, con la conseguenza che non vi è prova del dedotto inadempimento.

Del resto, come è pacifico, mai alcun acconto è stato versato dall'attore per la proposizione dell'appello.

Ed anche a volere ritenere pienamente attendibile l'unica testimonianza resa sul punto, ossia quella della figlia dell'attore, essa appare quanto mai generica, non avendo il teste specificato in maniera adeguata né la data, né le circostanza di tempo e di luogo del conferimento dell'incarico in questione (il teste in verità non ricordava né le date dei pretesi incontri con l'Avv. _____, né l'indirizzo dello studio dove detti incontri sarebbero avvenuti: vedi verbale del 03/04/2015).

Ma vi è di più.

Pur volendo ammettere che il mandato fosse stato effettivamente rilasciato, in virtù del principio richiamato dall'attore, secondo cui è sufficiente che il cliente abbia provato la conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico al legale per agire in ogni grado, si ricorda che nelle ipotesi di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, è comunque onere della parte attrice provare (anche) il danno ed il nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, trattandosi dell'attività





dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (così, fra le tante, Cass. Civ. nn. 10966/04, 6537/06, 6967/06, 9917/10, 2638/13, n. 25112 del 24/10/2017, etc.).

In definitiva, **in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta** (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009, nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/09/2009). Dunque, per affermare la responsabilità del procuratore non è sufficiente il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.

Nel caso di specie, la parte attrice non ha provato nessuno degli elementi costitutivi della fattispecie di danno, anzi dall'esame della documentazione prodotta l'esito del giudizio non appariva affatto scontato, tutt'altro, atteso che l'attore, come ritualmente rilevato dal Giudice del Lavoro: non aveva in alcun modo dedotto direttamente ed indirettamente gli elementi dai quali ricavare gli elementi richiesti dalla norma perché sorga il diritto all'indennità (cfr. pagina 4 della Sentenza non appellata).

Ed invero tali elementi non vengono dedotti neanche nel presente giudizio.

Ne segue che la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

2. Le spese di lite, in ragione del principio di soccombenza, devono gravare sulla parte attrice, e si liquidano come da dispositivo, **ex DM 55/2014 (in relazione allo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, atteso che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di**





proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali- sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 27871 del 23/11/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui in epigrafe, **definitivamente decidendo** sulla domanda proposta da _____ nei confronti di _____, nell'ambito del giudizio iscritto al RG 1720/2013, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, **così provvede:**

1. RIGETTA la domanda proposta da _____ nei confronti di _____

2. CONDANNA _____ al PAGAMENTO delle spese di lite, in favore di parte convenuta, **che si liquidano** nel loro complessivo ammontare: **in € 13.430,00**, di cui -per fase di studio della controversia € 2.430,00; -per fase introduttiva € 1.550,00; -per fase istruttoria € 5.400,00; -per fase decisionale € 4.050,00, **oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA** come per legge.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Frosinone, in data 28/12/2018.

Il giudice designato.

